

Al Dirigente Scolastico

Roviano, 05.09.2020
oggetto: Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori "fragili"

Gent.mi,

in riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero della Salute n° 28877 del 04.09.2020 riguardante le modalità per il riconoscimento di eventuali situazioni di maggiore fragilità rispetto al rischio di contagio da SARS-CoV-2, che aggiorna la procedura indicata dal DPCM 26.04.2020, si riporta di seguito la nuova procedura indicata dalla circolare, da estendere a tutti i lavoratori.

Nella nuova definizione proposta dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020 i "lavoratori fragili" sono individuati fra i lavoratori "affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia".

In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la "fragilità" il requisito dell'età superiore a 55 anni che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni normative, non ritenendosi tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura adeguate misure di sorveglianza sanitaria a richiesta del lavoratore interessato:

attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08:

attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;

attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro".

La procedura per il riconoscimento dello stato di fragilità viene avviata dal lavoratore con la richiesta di sorveglianza sanitaria e la contestuale trasmissione al Dirigente Scolastico (in busta chiusa) della certificazione, prodotta dal proprio Medico di medicina generale o da uno specialista del SSN, che attesta una o più patologie.

Il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere al Medico Competente (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) la richiesta del lavoratore e la relativa certificazione; qualora il Dirigente Scolastico non intenda avvalersi di un Medico Competente, potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- INAIL;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il Dirigente Scolastico, unitamente alla documentazione medica, dovrà fornire al Medico Competente o incaricato di emettere il giudizio, anche una dettagliata descrizione:

- della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice;
- della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività;
- delle informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione dei rischi, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.

All'esito di tale valutazione, il Medico Competente o incaricato, previa visita medica se dallo stesso ritenuta necessaria, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Modalità operative per l'invio di richieste di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. c al Medico Competente Dott. De Luca Giovanni

Il Dirigente Scolastico raccoglie le richieste di visita medica su "richiesta del lavoratore" corredate da adeguata certificazione medica del proprio medico di medicina generale

Il Dirigente Scolastico invia le richieste di visita medica ex art. 41 al Dott. De Luca via mail all'indirizzo giovanni.deluca@euservice.it

Il Dott. De Luca comunica al Dirigente Scolastico l'esito della valutazione preliminare delle richieste di visita e l'elenco dei dipendenti per i quali, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2 e data la presenza di patologie in scarso compenso clinico, si accoglie la richiesta.

Il Dirigente Scolastico, contatta la Segreteria EUservice per la calendarizzazione delle visite mediche con il Dott. De Luca.

Il Dott. De Luca, a conclusione della visita medica, formulerà un giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

NB: L'iter di cui sopra rappresenta la nuova procedura per la tutela dei lavoratori fragili e sostituisce la precedente. Esso è rivolto ai dipendenti per i quali il Dott. De Luca non abbia già dato comunicazioni specifiche e/o effettuato visita medica con conseguente rilascio del giudizio di idoneità.

Nel caso in cui i dipendenti abbiano inviato già documentazione al Dott. De Luca ma gli interessati o il Dirigente Scolastico non hanno ricevuto comunicazioni a riguardo, sono invitati a seguire le indicazioni contenute nella nuova procedura.

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti,
Cordiali Saluti

Servizio Prevenzione Protezione
Il Responsabile